PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4415 di Mercoledì 27 febbraio 2019

I quesiti sul decreto 81: la sicurezza del portiere

Sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di un'amministrazione condominiale nei confronti di un portiere.

Quesito

Nei confronti del portiere di un condominio che rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, oltre agli obblighi previsti dall'art. 3 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008, si applica anche l'obbligo di nominare un RSPP? C'è inoltre l'obbligo di avvalersi di un medico competente e quello di fare le verifiche di cui al DPR n. 462/2001?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0326] ?#>

Risposta

Il quesito perviene da un operatore di un organo di vigilanza e riguarda la richiesta di un parere su quali disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve applicare un'amministrazione condominiale nei confronti di un portiere che lavora alle sue dipendenze e più in particolare è finalizzato a conoscere se sussiste o meno l'obbligo da parte della stessa amministrazione di effettuare una valutazione dei rischi esistenti nei luoghi nei quali lo stesso deve prestare la sua attività e di redigere il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR) nonché se sussiste l'obbligo di nominare un RSPP e un medico competente.

La principale fonte normativa alla quale occorre fare riferimento per fornire una risposta al quesito è quella già individuata da chi ha formulato il quesito e contenuta nel comma 9 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione dello stesso decreto legislativo secondo il quale:

"9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III",

articolo che, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, fra i quali sono inseriti i portieri condominiali, ha sostanzialmente limitata l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai soli obblighi da parte dei loro datori di lavoro di informarli e formarli secondo quanto indicato negli articoli 36 e 37 nonché di fornire agli stessi i dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi che possono correre, e di mettere altresì a loro disposizione attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III e

cioè di quel Titolo che contiene le prescrizioni di sicurezza da applicare nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di un'amministrazione condominiale nei confronti di un portiere.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it